SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 aprile 2008.

Decreto di revisione del D.M. 24 giugno 2004, attuativo del comma 4 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto Tessera Sanitaria), concernente parametri tecnici per la trasmissione telematica dell'associazione medico-ricettario da parte delle ASL/AO.

08A02483

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2008, n. **79.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente alla modificazione delle dotazioni organiche del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento per l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 5, comma 5;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 gennaio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 208, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, così come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 febbraio 2007;

Ritenuto che, ai sensi del predetto articolo 5, comma 5, della legge n. 36 del 2004, la dotazione organica relativa al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come sostituita da quella allegata al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, debba essere incrementata di 83 unità per la qualifica di primo dirigente, da preporre ai comandi provinciali;

Considerato che la modifica della Tabella B non comporterà variazioni di spesa per il bilancio dello Stato se avverrà con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in quanto i maggiori oneri finanziari connessi al predetto incremento saranno compensati con i risparmi di spesa derivanti da 31 cessazioni dal servizio di funzionari verificatesi negli anni 2003 e 2004;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla corrispondente riduzione, pari a complessive 114 unità, della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificata dal predetto decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Ravvisata altresì la necessità, in relazione all'istituzione della dirigenza provinciale, di includere, nella Tabella B, in corrispondenza del livello di funzione «E» della qualifica di primo dirigente, la funzione di «comandante provinciale»;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 905/ris del 4 aprile 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dotazioni organiche

1. In applicazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante l'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, a decorrere dal 1º gennaio 2005 le dotazioni organiche dei ruoli direttivo dei funzionari e dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante, che sostituiscono quelle previste dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e modificate dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli.

Art. 2.

Invarianza di spesa

1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'invarianza della spesa è assicurata mediante la riduzione di 114 unità della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato disposta con la sostituzione della Tabella A di cui al decreto legislativo 3 aprile del 2001, n. 155, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 346

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;	
Commissario capo forestale;	502
Vice questore aggiunto forestale	

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato

Corpo forestale dello Stato	Polizia di Stato
Commissario forestale limitatamente alla fequenza del corso di formazione	Commissario limitatamente alla fequenza del corso di formazione
Commissario capo forestale	Commissario capo
Vice questore aggiunto forestale	Vice questore aggiunto

TABELLA B
(prevista dall'articolo 7, comma 2)

DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Livello forestale dello Stato	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
B	Dirigente generale	1 (1)	Capo del Corpo forestale dello Stato
C	Dirigente generale	1 (1)	Vice capo del Corpo forestale dello Stato
D	Dirigente superiore	21 (1)	Capo servizio centrale (n. 6), comandante regionale (n. 15)
E	Primo dirigente	122	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale (n. 15), capo ufficio presso l'amministrazione centrale (n. 6), capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato (n. 3), vice comandante regionale (n. 15), comandante provinciale (n. 83)
		145	

(1) a decorrere dal 1° gennaio 2006, per effetto del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è il seguente:

«5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2001, n. 99.

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:

«Art. 3 *(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *a)*, e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante «Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 2003, n. 217.

— Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:

«3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, rispettivamente lettera *b)* e lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.».

— Per il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, si veda la nota al titolo.

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è il seguente:

«Art. 3 *(Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalità previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualità di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'art. 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera *a)*, della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di reclutamento previste dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualità di ausiliario.

2. Le somme finalizzate all'assunzione dei cinquanta allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di fino a 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato.

2-*bis*. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

2-*ter*. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è fissata in 616 unità.

2-*quater*. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-*bis* hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*quater*, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

— Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2005, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2005, n. 70.

— Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2007, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2007, n. 51.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, si veda la nota al titolo.

— Per il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si veda le note alle premesse.

— Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2005, n. 75 e convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente.

«Art. 1 *(Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato)*. — 1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo forestale;

c) vice questore aggiunto forestale.».

08G0102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, sono stati eletti il consiglio comunale di Cesate (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Sergio Bulzi;

Considerato che, in data 19 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Saccone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cesate (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sergio Bulzi.

Il citato amministratore, in data 19 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200800379 Gab. AREA II REL del 15 marzo 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renato Saccone.

Roma, 21 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 aprile 2008.

Sostituzione del decreto 15 agosto 2005, recante: «Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno il potere di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, tra i quali rientrano i detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità;

Visto il decreto 15 agosto 2005 del Ministro dell'interno, con il quale sono state dettate disposizioni sul deposito, la commercializzazione ed il trasporto di esplosivi, con particolare riferimento a quelli destinati a scopi militari o di polizia;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

Letto l'art. 11 della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalità, di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della predetta direttiva 93/15/CEE;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato *C* al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada «ADR», per ferrovia «RID», per via aerea «ICAO», per mare «IMO» e nelle acque interne «ADNR»;

Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, è stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR);

Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva 2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione 15 aprile 2004 della Commissione delle Comunità europee, diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;

Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante le «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi decreti attuativi;

Tenuto conto che, nell'ambito del Gruppo di lavoro del G6 per lo studio di un sistema «di controllo degli esplosivi al fine di prevenire e contrastare il terrorismo», si è valutata la possibilità di cooperazione e di azioni comuni, con possibilità di rafforzati controlli di specifici tipi di detonatori commerciali e della loro commercializzazione, con particolare riguardo ai detonatori elettrici a bassa e media intensità, rilevandosi che la semplicità di attivazione ed il frequente utilizzo in attentati terroristici di tali tipologie di esplodenti, fa sorgere l'opportunità di un relativo miglior controllo e di una limitazione del loro uso;

Tenuto conto che nel Piano d'Azione per aumentare la sicurezza degli esplosivi, dei precursori e dei detonatori — elaborato nell'ambito della Seconda Conferenza dell'Unione europea sul potenziamento della sicurezza degli esplosivi, tenutasi a Braga (P), il 16 e 17 luglio 2007, nel corso della quale è stata ufficializzata la relazione della Task Force di esperti in materia di Sicurezza degli Esplosivi, promossa dalla Direzione generale «Giustizia, Libertà e Sicurezza» dell'Unione europea — si è evidenziato, con riguardo ad eventuali misure concernenti i detonatori, che solo l'adozione esclusiva di quelli elettronici, con esclusione di quelli elettrici, siccome i primi sono provvisti di un codice di identificazione e di un sistema di programmazione computerizzato, sarebbe in grado di garantire un effettivamente elevato livello di sicurezza ai fini antiterroristici, ma che tale misura, allo stato, non appare realisticamente proponibile e che, pur tuttavia, vi è necessità di limitare la circolazione nel mercato civile di detona-

tori elettrici commerciali, controllando la tipologia di detonatori più facilmente divertibili per scopi illeciti ed evitando, nel contempo, significativi impatti economici;

Atteso che, tra i detonatori elettrici commerciali, secondo quanto accertato, i più idonei ad essere facilmente divertibili per usi criminali sono quelli a bassa e media intensità, ovvero quelli così definiti nel decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 21 aprile 1979, agli articoli 1 e 5, per i quali l'impulso di accensione è compreso fra lo 0,8 e 1000 mWs/Ohm, e la «corrente di non accensione in Ampére» è calcolata fino a 4 Ampére, e che limitare, in via ordinaria, l'uso di tali detonatori per le sole esigenze delle Forze armate e di polizia e per altre speciali non comporta significativi impatti economici, soprattutto a fronte dei benefici che, in termini preventivi, ne deriverebbero;

Tenuto, altresì, conto che l'art. 11 della Direttiva 93/15/CEE, fissando il principio della proporzionalità delle misure adottate e nei limiti di cui alle sopra menzionate conclusioni, consente — a fronte del rischio costituito dall'estrema facilità d'uso dei detonatori a bassa e media intensità con sorgenti elettriche, anche radiocomandate, di bassissimo amperaggio (ovvero nella sopra richiamata misura di «corrente di non accensione» calcolata fino a 4 Ampére) — di ritenere proporzionata la limitazione, in via ordinaria, della circolazione degli stessi detonatori ai soli ambiti militari e di polizia;

Ritenuto che l'esistenza di confezioni portatili di precursori, atte alla realizzazione estemporanea di esplosivi bi-(o pluri)componenti mediante semplice miscelazione in loco, contrasti, oltre che con la normativa nazionale vigente sulla fabbricazione ed il deposito di esplodenti, con l'esigenza primaria di non agevolarne l'uso per finalità criminose;

Visto il ricorrere, negli scenari internazionali, di gravissimi episodi di terrorismo, perpetrati mediante l'uso di esplosivi attivati mediante detonatori elettrici a bassa e media intensità;

Atteso che, a seguito della analoga limitazione in precedenza disposta dal Ministro dell'interno, non sono discese sensibili criticità per il settore produttivo, che ormai ricorre normalmente a detonatori di altra tipologia per tutti gli impieghi di ingegneria civile, fatte salve le speciali esigenze di impiego a fini di sviluppo tecnologico;

Ritenuto, per quanto precede, di dover definitivamente limitare, in un quadro di rafforzati controlli che riguardi comunque ed in via ordinaria tutti gli esplodenti, alle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza ed alle speciali esigenze di sviluppo tecnologico, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, in quanto attivabili a tempo o a distanza mediante apparati elettrici d'uso comune, nonché l'impiego di esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto, ove essi fossero liberamente disponibili, ne risulterebbe agevolato il compimento di atti terroristici o altre attività delittuose;

Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplodenti in genere;

Ritenuta altresì, la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si detengono o si impiegano esplodenti e sulle prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di sottrazione di tali prodotti durante le attività di trasporto;

Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, dovranno essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplodenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto 15 agosto 2005 del Ministro dell'interno, con il quale sono state dettate disposizioni sul deposito, la commercializzazione ed il trasporto di esplosivi, con particolare riferimento a quelli destinati a scopi militari o di polizia, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti, salvo speciali deroghe del Ministro dell'interno per le attività di studio, sperimentazione e di produzione di alte tecnologie civili, esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensità, importati prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la tracciabilità.

Art. 2. — 1. Le attività di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2^a e 3ª categoria per uso civile devono svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato, almeno cinque giorni prima, preventivo avviso al questore, che, nei tre giorni successivi, comunica la disponibilità della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti. Sono fatti salvi i casi di emergenza, per i quali comunque deve essere data immediata e preventiva notizia all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3. — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili, è subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche ed organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli esplosivi è sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché, anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessità.

2. I mezzi di cui sopra debbono altresì possedere autonomi sistemi di protezione elettronica del vano di carico e debbono recare sul tetto del veicolo il numero di targa del veicolo stesso, con caratteri di misura tale da consentirne l'agevole localizzazione aerea, oltre ai simboli che siano stabiliti dalle altre normative internazionali per il trasporto di materie esplodenti.

3. Quando è prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è limitata ai casi assolutamente eccezionali, individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso indicati.

4. In caso di brevi soste, per comprovate necessità, il veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritto, da quello di scorta.

5. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:

a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo di custodi o di guardie particolari giurate;

b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione;

c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità;

d) prima e dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente controllati.

6. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei commi 1, 3 e 4, devono essere conservati per almeno tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorità di pubblica sicurezza.

7. È vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti dell'equipaggio (autisti e personale di scorta), i cui nominativi debbono essere preventivamente comunicati alla competente autorità di pubblica sicurezza.

8. L'equipaggio non può aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di verificare preventivamente l'integrità, ma deve consegnarli chiusi al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa identificazione del medesimo.

Art. 4. — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.

Art. 5. — 1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto ed alla movimentazione di prodotti esplodenti di qualsiasi natura debbono riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli stessi, le generalità complete ed il numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, compresi i fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso. Alle annotazioni può provvedersi, oltre che con le modalità informatiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplodenti sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di tali prodotti, ovvero in quelle in cui gli stessi devono essere utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le generalità complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altri giustificati motivi, sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplodenti, comunicando al questore, senza ritardo, ogni variazione.».

Il presente decreto, adottato previo adempimento degli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario che concernono le «regole tecniche» di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni, attuativa delle Direttive 98/34/CE e 98/48/CE, anche per gli effetti dell'accordo OTC di cui alla Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994 e, per le disposizioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 11 della Direttiva 93/15/CEE,

sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 aprile 2008

Il Ministro: AMATO

08A02556

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2008.

Determinazione di ulteriori prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della medesima lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007, con il quale sono stati determinati i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006;

Visto il comunicato della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute in data 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007 relativo all'«individuazione di tipologie di dispositivi medici ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e conseguenti adempimenti delle regioni»;

Visti i dati pervenuti da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici e dalle regioni e province autonome, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto del Ministero della salute 11 ottobre 2007 con il quale sono stati stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale per alcuni tipi di dispositivi medici tra quelli individuati con il citato decreto del 23 gennaio 2007;

Tenuto conto che occorre determinare i prezzi da assumere come base d'asta per ulteriori tipi di dispositivi medici tra quelli individuati con il predetto decreto del 23 gennaio 2007, nelle more della conclusione degli approfondimenti relativi alle restanti tipologie;

Visto il verbale della riunione della Commissione unica sui dispositivi medici del 24 ottobre 2007 nel corso della quale sono stati valutati i dati raccolti per ulteriori tipi di dispositivi medici, anche attraverso il confronto con le strutture regionali deputate agli acquisti di dispositivi medici;

Ritenuta l'opportunità di tener conto delle realtà locali in grado di ottenere, per l'efficienza delle strutture di acquisto, prezzi inferiori a quelli medi nazionali;

Raggiunta, nella seduta del 20 dicembre 2007 l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Relativamente agli ulteriori tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al presente decreto, i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 7 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti nella misura indicata nello stesso allegato in corrispondenza di ciascuna voce.

2. Le strutture acquirenti che abbiano ottenuto, nel corso del biennio 2005-2006, forniture di dispositivi medici mediante gare con base d'asta inferiore al prezzo indicato nell'allegato al presente decreto adottano, come base d'asta per le nuove gare, a parità di condizioni, un prezzo non superiore a quello precedentemente indicato.

3. Le stazioni appaltanti sono tenute, prima di aggiudicare le gare per la fornitura di dispositivi medici bandite nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2007 e la data di entrata in vigore del presente decreto, a verificare la convenienza economica dell'aggiudicazione, confrontando il prezzo di aggiudicazione con il prezzo di riferimento stabilito con il presente decreto.

4. Con successivi decreti sono stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, relativamente agli ulteriori tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

5. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 309

ALLEGATO
(art. 1, comma 1)

Elenco delle ulteriori tipologie di dispositivi con i relativi prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
M040402	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in alginato	Dimensioni 5-8 cm x 5-8 cm	Pezzo	0,57
M040402	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in alginato	Dimensioni 10-12 x 10-12 cm	Pezzo	1,27
M040402	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in alginato	Dimensioni 10-20 x 15-20 cm	Pezzo	2,70
M040402	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in alginato	Nastro 2g/30 cm circa	Pezzo	2,32
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Adesive con bordo dimensioni 10-12 x 10-12 cm	Pezzo	1,03
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Adesive con bordo dimensioni 15 x 15-19 cm	Pezzo	2,99
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Adesive con bordo dimensioni 20-25 x 20-25 cm	Pezzo	3,74
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Sagomate con bordo per sacro Dimensioni 9-15 x 15-18 cm	Pezzo	3,73
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Sagomate con bordo per tallone/gomito Dimensioni 6 x 8 cm	Pezzo	2,38
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Adesive senza bordo dimensioni cm 10-12 x 10-12	Pezzo	1,02
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Adesive senza bordo dimensioni cm 15-20 x 15-20	Pezzo	2,71
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Adesive senza bordo Dimensioni cm 20-25 x 20-25	Pezzo	3,92
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Extrasottili dimensioni 10-12 x 10-12 cm	Pezzo	0,94
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Extrasottili dimensioni 15-20 x 15-20 cm	Pezzo	1,93
M040403	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi	Pasta Dosaggi 30-50 g	Pezzo	3,27
M040405	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in gel idrofilo	Monodose, g 15	Pezzo	1,81
M040405	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in gel idrofilo	Placca supporto dimensioni 9-10 x 9-10 cm	Pezzo	3,21
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Film sterile dimensioni 10 x 15 cm	Pezzo	0,38
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Film sterile dimensioni 12-25 x 17-25 cm	Pezzo	0,75
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Film non sterile in rotolo Dimensioni 10 x 10 m	Pezzo	19,02
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Film non sterile in rotolo Dimensioni 15 x 10 m	Pezzo	23,40

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Schiuma adesiva, tampone dimensioni 10-12 x 10-12 cm	Pezzo	2,51
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Schiuma adesiva, tampone dimensioni 6-8 x 6-8 cm	Pezzo	1,97
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Schiuma non adesiva, tampone dimensioni 10-12 x 10-12 cm	Pezzo	2,54
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Schiuma non adesiva sottile, tampone dimensioni 10-12 x 10-12 cm	Pezzo	5,34
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Schiuma sagomata sacrale dimensioni 15-22 x 15-22 cm	Pezzo	8,28
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Schiuma sagomata per tallone	Pezzo	8,14
M040406	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in poliuretano	Schiuma conformata per tracheostomia dimensioni 6-7 x 9 cm circa	Pezzo	2,52
M040408	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in argento	Assorbente dimensioni 5-8 x 5-8 cm	Pezzo	4,25
M040408	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in argento	Assorbente dimensioni 10-12 x 10-12 cm	Pezzo	7,05
M040408	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in argento	Assorbente dimensioni 15-20 x 15-20 cm di durata inferiore a 7 giorni	Pezzo	11,49
M040408	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in argento	Assorbente dimensioni 15-20 x 15-20 cm di durata pari o superiore a 7 giorni	Pezzo	46,89
M040410	Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in collagene di origine animale	Costituite in parte da collagene animale	Pezzo	17,18
U010101	Sonde urinarie senza palloncino conico/olivari (calibrazione dell'uretra) autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC rivestito in gel da CH 8 a CH 18, lungh. da cm 20 a cm 40	Pezzo	1,67
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC rivestito di PVP + Urea, da CH 6 a CH 22, lungh. da cm 20 a cm 40	Pezzo	2,26
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, autolubrificanti, in PVC rivestito in gel, da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 45	Pezzo	1,48
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con contenitore di soluzione bagnante integrato nella confezione, pronti all'uso, da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 40	Pezzo	1,64

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, prelubrificati, idrofili, in PVC rivestito in gel/paraffina/glicerina da CH 6 a CH 22 lungh.da cm 20 a cm 45	Pezzo	0,89
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, prelubrificati, idrofili, in PVC rivestito in gel/paraffina/glicerina da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 50 con sacca integrata di raccolta urina 1250-1500 ml	Pezzo	2,26
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con contenitore di soluzione bagnante integrato nella confezione, pronti all'uso, da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 40 con sacca integrata di raccolta urina 1250-1500 ml	Pezzo	2,83
U01010501	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con connettore luer lock	Pezzo	2,01
U01010502	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton non autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC, connettore conico di colore convenzionale da CH 6 a CH 24 lungh. cm 15-20-30-40	Pezzo	0,13
U01010502	Sonde urinarie senza palloncino Nelaton non autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC rivestito di PVP/NaCl connettore conico di colore convenzionale da CH 6 a CH 24 lungh. cm 15-20-30-40	Pezzo	1,02
U01010601	Sonde urinarie senza palloncino Tiemann autolubrificanti	Ad intermittenza, in PVC rivestito in gel, da CH 6 a CH 22 lungh. cm 20-30-40 con connettore luer lock	Pezzo	1,66
U01010601	Sonde urinarie senza palloncino Tiemann autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con contenitore di soluzione bagnante integrato nella confezione, pronti all'uso, da CH 6 a CH 22 lungh. da cm 20 a cm 40 con sacca integrata di raccolta urina 1250-1500 ml	Pezzo	3,44
U01010601	Sonde urinarie senza palloncino Tiemann autolubrificanti	Ad intermittenza, con rivestimento idrofilo (PVP/NaCl -PVP/Urea) con connettore luer lock	Pezzo	1,93
U010201	Sonde urinarie Nelaton con palloncino	Foley, a 2 vie, in puro silicone, con scanalature da CH 10 a CH 24, lung. da 30 a 40 cm circa con pall. da 3 a 15 ml conf. multipla	Pezzo	5,36
U010201	Sonde urinarie Nelaton con palloncino	Foley, a 2 vie, in puro silicone, da CH 6 a CH 26, lung. da 30 a 40 cm circa con pall. da 1,5 a 30 ml, conf. singola	Pezzo	3,14

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
U010201	Sonde urinarie Nelaton con palloncino	Foley, a 2 vie, in puro silicone, da CH 6 a CH 24, lung. da 30 a 40 cm circa con pall. da 1,5 a 30 ml, conf. Multipla	Pezzo	2,20
U010201	Sonde urinarie Nelaton con palloncino	Foley, a 2 vie, in lattice siliconato, da CH 6 a CH 30, lungh. da 20 a 40 cm circa con pall.da 1,5 a 30 ml conf. multipla	Pezzo	0,84
U010202	Sonde Couvelaire con palloncino	Foley, a 2 vie, in lattice siliconato, rinforzata, da CH 18 a CH 26, lungh.40 cm circa con pall. da 30 ml conf multipla	Pezzo	11,38
U010202	Sonde Couvelaire con palloncino	Foley, a 3 vie, in lattice siliconato, rinforzata, da CH 18 a CH 26, lungh.40 cm circa con pall.da 30 ml conf. multipla	Pezzo	12,14
U010206	Sonde Tiemann con palloncino	Foley, a 2 vie, in puro silicone, da CH 6 a CH 24, lung. da 30 a 40 cm circa con pall. da 3 a 15 ml, conf. multipla	Pezzo	9,10
U010206	Sonde Tiemann con palloncino	Foley, a 2 vie, in lattice siliconato, da CH 8 a CH 24, lung. da 30 a 40 cm circa con pall. da 3 a 15 ml. conf. multipla	Pezzo	0,79
P03010202	Lenti da solco	Lenti per camera anteriore, in PMMA, monopezzo, Ø 7mm circa, biconvessa, Ø.totale da 13 a 13,5 mm circa, poteri diottrici da + 0 a – 30 D con incremento di 0.5/1 D, angolazione anse 0°-10° filtro UV	Pezzo	28,65
P03010203	Lenti da fissazione sclerale	in PMMA, monopezzo, Ø 6,5 - 7mm circa, biconvessa, Ø totale da 13 mm circa, poteri diottrici da - 5 a + 30 D con incremento di 0.5/1 D, angolazione anse 5°-12°, forma anse a C con foro, filtro UV	Pezzo	36,62
P030102040101	Lenti da sacco capsulare rigide in PMMA	monopezzo, Ø ottica da 6 mm circa, biconvessa, Ø totale da 10 a 13 mm circa, poteri diottrici da - 4 a – 45 D con incremento di 0.5/1 D, angolazione anse da 10° a 13°, costante A da 118 a 119, ACD 5 mm circa, forma anse a C, filtro UV	Pezzo	27,20
P030102040202	Lenti da sacco capsulare pieghevoli in acrilati idrofobi ed idrofili sferiche	monopezzo o 3 pezzi, Ø da 5 a 6.5 mm ca., Ø totale 11/ 13 mm circa,indice rifrazione >1,45, poteri diottrici da –6 a + 30 D con incremento di 0.5/1 D, ansa a C o modificata, angolazione anse 0°/10° , costante A da 117 a 119, ACD 5 mm circa	Pezzo	108,18
P030102040202	Lenti da sacco capsulare pieghevoli in acrilati idrofobi ed idrofili asferiche	monopezzo o 3 pezzi, Ø da 5 a 6.5 mm ca., Ø totale 11/ 13 mm circa,indice rifrazione >1,45, poteri diottrici da –6 a + 30 D con incremento di 0.5/1 D, ansa a C o modificata, angolazione anse 0°/10° , costante A da 117 a 119, ACD 5 mm circa	Pezzo	125,78

08A02595

DECRETO 3 aprile 2008.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sovrana», in Castelletto d'Orba.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota pervenuta in data 21 novembre 2007 con la quale la Società Terme di Fonti Feja S.p.a. con sede in Castelletto d'Orba (Alessandria), loc. Feja 74, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sovrana», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Castelletto d'Orba (Alessandria), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 24 gennaio 2000, n. 3296 - 193 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Sovrana;

Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 3 marzo 2008, sulla base dello studio clinico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sovrana», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Castelletto d'Orba (Alessandria), sono le seguenti: «Può avere azione diuretica; può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

2. Il decreto 26 marzo 2008, n. 3833, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02547

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 gennaio 2008.

Determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (ex U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Preso atto di quanto rappresentato dalle parti sociali a seguito degli incontri del 20 settembre 2007, 21 dicembre 2007 e 11 gennaio 2008;

Ritenuto necessario procedere alla revisione dell'attuale tariffa di facchinaggio fissata con decreto sulla base dell'aumento del costo della vita e tenuto conto della necessità di omogeneizzare il valore della tariffa stessa a quella operante nella regione;

Considerato che la determinazione delle tariffe è stata condivisa con le parti sociali interessate, nella seduta dell'11 gennaio 2008;

Decreta:

La tariffa oraria di € 16,00 per l'anno 2008 e € 17,00 per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Perugia, 11 gennaio 2008

Il direttore provinciale: DE VECCHI

08A02560

DECRETO 8 aprile 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 87 del 27 settembre 2006 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2006-2010 il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota protocollo n. 115/08 del 19 febbraio 2008 dell'ASCOM di Rieti con la quale, nel richiedere la sostituzione del sig. Giovanni Giannini, viene designato quale rappresentante in seno al suddetto Comitato il rag. Luciano De Santis nato a Rieti il 12 dicembre 1951 e residente a Rieti in via Isonzo n. 2;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del rag. Luciano De Santis in qualità di componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Giovanni Giannini.

Rieti, 8 aprile 2008

Il direttore provinciale: DIANA

08A02558

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2008.

Procedimento di fruizione, mediante credito d'imposta, del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, da erogarsi a favore delle imprese di autotrasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha istituito, nello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, ed ha stabilito che le relative modalità di utilizzazione sarebbero state disciplinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in base al quale il 40% delle disponibilità finanziarie residue del Fondo, pari a 38 milioni di euro, è destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture intermodali di primo livello, per cui restano disponibili, a favore delle imprese di autotrasporto di merci, risorse pari a 22,8 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha mantenuto in bilancio dette risorse per l'esercizio finanziario 2007;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed in particolare l'art. 12, comma 1, che stabilisce la possibilità di erogare le risorse medesime anche mediante credito di imposta, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2007, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che 22,8 milioni di euro siano destinati all'erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto e ne individua le diverse tipologie di intervento;

Visto l'art. 2, comma 4 e l'art. 4 del suddetto regolamento, in base ai quali, con decreto del Ministro dei trasporti, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici in questione, nonché i modelli delle istanze e le informazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato regolamento, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire le modalità di fruizione dell'agevolazione mediante credito d'imposta;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 206 del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2008, concernente le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, in attuazione del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto disciplina il procedimento di fruizione, mediante credito d'imposta, del contributo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, da erogarsi a favore delle imprese di autotrasporto.

Art. 2.

Modalità di fruizione

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in sede di versamenti effettuati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007.

2. L'ammontare della spesa complessiva, sostenuta per gli interventi e gli investimenti agevolabili di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e l'importo del credito d'imposta spettante, sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

Art. 3.

Controlli e revoche dell'agevolazione

1. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta ed i relativi importi a ciascuna spettanti, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227.

2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento dei trasporti terrestri, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, il Dipartimento stesso dà comunicazione della revoca, totale o parziale, del beneficio, all'Agenzia delle entrate, che provvede al relativo recupero.

3. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento dei trasporti terrestri l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

4. In caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché le disposizioni relative alle sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Roma, 5 marzo 2008

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A02633

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2008.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Romano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - I.C.Q., nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» D.O.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Romano»;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Romano»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Romano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002, e già confermato con il decreto del 13 aprile 2005 al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» D.O.P., con sede in corso Umberto I n. 326, Macomer (Nuoro), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Romano».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02510

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2007.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale - EUREKA al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 2032).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2006, istitutivo del «Ministero dell'università e della ricerca» di seguito denominato MUR;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale n. 123 Ric. del 2 febbraio 2005, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto che il comitato, nella riunione dell'11 luglio 2007, propone l'ammissibilità del progetto EUREKA E! 2365 MEDEA + A511 TOOLIP e del progetto EUREKA E! 2912 - FANSYS;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca EUREKA E! 2365 MEDEA + A511 TOOLIP ed il progetto EUREKA E! 2912 FACTORY FANSYS sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, il costo ammesso e la relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 4.853.405,50 ripartite in € 1.816.566,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 3.036.839,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 255

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2929/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2929/E del 11/09/2002 Comitato del 11/07/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: E! 2912 FACTORY FANSYS - Decision Support System for Accurate Prediction of Noise Emission and Functional Performances of Fans

  Inizio: 02/12/2002

  Durata Mesi: 48

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 11/09/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  ASKOLL DUE S.P.A.
  DUEVILLE (VI)

  ASKOLL HOLDING S.R.L.
  POVOLARO DI DUEVILLE (VI)

  Askoll Sei S.R.L.
  SANDRIGO (VI)

  ASKOLL TRE S.P.A.
  POVOLARO DI DUEVILLE (VI)

- Costo Totale ammesso Euro 2.714.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.135.500,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 578.500,00

  al netto di recuperi pari a Euro 420.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	2.135.500,00	578.500,00	2.714.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.135.500,00	578.500,00	2.714.000,00

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2929/E

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	756.350,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.735.175,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2260/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2260/E del 31/07/2001 Comitato del 11/07/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2365 MEDEA+ A511 TOOLIP

Inizio: 22/06/2002

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 31/07/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.
AGRATE BRIANZA (MI)

KORG ITALY S.P.A.
Osimo (AN

Telecom Italia Lab S.p.A.
TORINO (TO

Università degli Studi di Bologna
BOLOGNA (BO

Università Politecnica delle Marche
ANCONA (AN

• Costo Totale ammesso	Euro	2.772.720,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.391.070,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	381.650,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	685.340,00	137.830,00	823.170,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.705.730,00	243.820,00	1.949.550,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.391.070,00	381.650,00	2.772.720,00

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2260/E

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.060.216,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.301.664,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A02561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca per i giorni 17 e 18 marzo 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato pubblicato il calendario dell'attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lucca per il 19 marzo, attivazione che ha comportato la chiusura per le intere giornate del 17 e del 18 marzo 2008. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca protocollo n. 937 in data 14 febbraio 2008 e protocollo n. 1924 in data 20 marzo 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; la suddetta attivazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 191 del 26 marzo 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 31 marzo 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A02574

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2008.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità. (Deliberazione n. 56/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2006;

Viste le delibere n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 e n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006 entrambe recanti «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 1° luglio 2006 e n. 172 del 26 luglio 2006;

Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007;

Vista, altresì, la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007, recante, tra l'altro, modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Visto, in particolare, l'art. 10 del suddetto regolamento, concernente le deliberazioni dell'Autorità;

Ritenuto opportuno chiarire le modalità di computo del *quorum* funzionale degli organi collegiali dell'Autorità, con specifico riferimento alle ipotesi di astensione;

Ritenuto, pertanto, di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

1. L'art. 10, comma 1, è sostituito come segue:

«1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.».

La presente delibera è pubblicata, unitamente al testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito Web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 gennaio 2008

Il presidente: CALABRÒ

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(Ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

Adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con le delibere: n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006); n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 1° luglio 2006); n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2006); n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 («per estratto» in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007); n. 104/07/CONS del 28 febbraio 2007 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007);

n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007); n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008.

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

l'espressione «legge n. 481/1995» indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

l'espressione «legge n. 249/1997» indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

l'espressione «Autorità» indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorità;

l'espressione «Commissario» indica gli altri componenti dell'Autorità;

l'espressione «Organi collegiali dell'Autorità» indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;

l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorità.

TITOLO I

L'AUTORITÀ

Art. 2.

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

1. Nella prima riunione del Consiglio, i componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

2. Ove il presidente o un commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguardi un commissario, per i provvedimenti di competenza.

3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione del presidente o di un commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni degli organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal commissario il quale all'interno, rispettivamente, del consiglio, della commissione per le infrastrutture e le reti, della commissione per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il presidente può adottare provvedimenti riferendone *all'organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.*

Art. 4.

Organizzazione interna

1. *Il Gabinetto dell'Autorità è costituito dal Capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio.*

2. *A ciascun commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni.*

3. *Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero fra il personale di cui 1'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.*

4. *Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del presidente o del commissario interessato.*

Art. 5.

Funzioni del Gabinetto dell'Autorità

1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, opera avvalendosi dell'Ufficio di Gabinetto e svolge compiti di supporto al presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. In particolare, il Gabinetto:

a) sovrintende alle funzioni del cerimoniale, secondo le direttive del presidente e alle funzioni di rappresentanza istituzionale;

b) cura, d'intesa con il segretario generale, la preparazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità, partecipando alle stesse su invito del presidente, e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;

c) cura l'organizzazione e la pubblicazione della relazione annuale, nonché la pubblicazione del Bollettino ufficiale;

d) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno;

d-bis) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate;

d-ter) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione.

Art. 6.

Convocazione e ordine del giorno

1. Gli organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei commissari, e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su richiesta di almeno un terzo dei

componenti di ciascun organo collegiale un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

Art. 7.

Uffici dell'Autorità

1. L'Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea.

Art. 8.

Riunioni dell'Autorità

1. Per la validità delle riunioni di ciascun organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. I commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente.

3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun organo collegiale dell'Autorità, il segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresì, il direttore del servizio giuridico. Può altresì essere chiamato il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Art. 9.

Segretariato generale

1. Il segretariato generale è diretto dal segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura, anche assumendo, in base ad una espressa decisione del Consiglio, la responsabilità o il diretto coordinamento di singole istruttorie, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e il rendimento delle direzioni e dei servizi dell'Autorità.

2. Il segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte che le unità organizzative di primo livello trasmettono agli organi dell'Autorità, e ne rileva la conformità agli indirizzi da essa adottati;

b) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità, anche ai fini della puntuale informazione agli organi collegiali;

c) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli organi collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

d) propone al Consiglio, per l'approvazione, il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;

e) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli organi collegiali alle strutture competenti;

f) assicura la pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità;

g) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli organi collegiali;

h) [*soppresso*];

i) cura le attività comunitarie e internazionali;

j) cura la comunicazione esterna;

k) gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito Web;

l) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio.

3. L'incarico di segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del presidente, a dirigenti dell'Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. *L'incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.* L'incarico è revocabile per gravi motivi.

4. Il segretario generale è coadiuvato da un vice-segretario generale.

5. Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento. Esercita le funzioni a lui delegate dal segretario generale, con particolare riferimento al coordinamento delle attività, dei procedimenti e delle modalità organizzative tra le direzioni e tra i servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4. L'incarico di vice segretario generale è cumulabile con l'incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello.

6. L'incarico di vice-segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

Art. 10.

Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal presidente, controfirmati dal commissario relatore, e siglati dal segretario generale.

Art. 10-*bis*

Pubblicazione degli atti dell'Autorità

1. La pubblicazione degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviene nella Gazzetta Ufficiale*, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito Internet dell'Autorità, secondo le modalità indicate negli atti stessi e nei limiti indicati nei commi seguenti.*

2. Il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

3. Fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell'Autorità, nonché gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino ufficiale dell'Autorità successivo alla data della loro adozione.

4. I provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresì pubblicati sul sito Internet dell'Autorità, unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalità dei cittadini.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito Internet dell'Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni.

6. Il segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorità soggetti a pubblicazione.

7. L'Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.

Art. 11.

Verbale delle riunioni

1. Il segretariato generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

2. I componenti del collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.

3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al presidente e ai commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del segretariato generale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 12.

Organizzazione generale dell'Autorità

1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal segretariato generale e da unità organizzative di primo e di secondo livello.

2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in direzioni e in servizi.

3. Le direzioni sono le seguenti:

a) direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

c) direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti;

d) direzione tutela dei consumatori;

e) direzione studi, ricerca e formazione.

4. I servizi sono i seguenti:

a) servizio giuridico;

b) servizio ispettivo e registro;

e) servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

d) servizio amministrazione e personale.

5. L'organizzazione di secondo livello è articolata in uffici.

6. Nell'ambito delle unità organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad aree di attività, da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unità organizzativa di primo livello con delibera dell'Autorità.

7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il coordinamento delle attività *della sede* dell'Autorità può essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli.

8. L'articolazione del segretariato generale, delle direzioni e dei servizi in unità organizzative di secondo [*soppresso]* livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione del lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del segretario generale, d'intesa con i direttori competenti.

Art. 13.

Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica

1. La direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

a) servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;

b) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;

c) numerazione;

d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze.

Art. 14.

Direzione contenuti audiovisivi e multimediali

1. La direzione contenuti audiovisivi e multimediali svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

a) disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all'accesso ai contenuti ed alle piattaforme multimediali;

b) tutela del pluralismo e della concorrenza nei media, ed in particolare le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del testo unico della radiotelevisione;

c) indici d'ascolto e sondaggi;

d) tutela dei minori;

e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale;

f) quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente;

g) editoria;

h) verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;

i) diritto d'autore;

j) servizio pubblico radiotelevisivo;

j-bis) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole.

Art. 15.

Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti

1. La direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti svolge attività preparatorie, istruttorie e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

a) analisi dei mercati delle reti di comunicazione elettronica identificando, d'intesa con la direzione competente, gli eventuali obblighi regolamentari;

b) valutazione economica del sistema integrato delle comunicazioni ed identificazione dei singoli mercati che lo compongono;

c) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 11 della legge n. 249/1997;

d) tecniche di contabilità dei costi;

e) supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili;

f) sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione.

Art. 16.

Direzione tutela dei consumatori

1. La direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

a) servizio universale;

b) trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;

c) carte dei servizi;

d) servizi di informazione abbonati;

e) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;

f) rapporti con le associazioni dei consumatori;

g) [*soppresso*];

h) gestione del contenzioso tra gestori-utenti. Nella suddetta materia esercita le competenze delegate con apposito regolamento;

i) cura le relazioni con il pubblico.

Art. 17.

Direzione studi, ricerca e formazione

1. La direzione studi, ricerca e formazione:

a) gestisce l'osservatorio sulle materie di competenza dell'Autorità;

b) promuove l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e di studi;

c) gestisce la biblioteca scientifica, prevedendo le modalità di accesso da parte degli utenti interni ed esterni;

d) cura la divulgazione e le pubblicazioni scientifiche sulle materie di interesse dell'Autorità;

e) redige un notiziario mensile sulle attività dell'Autorità e cura i contenuti scientifici del sito web;

f) organizza, d'intesa con il Servizio amministrazione e personale, l'attività di formazione e stages;

g) promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con università e centri di ricerca di primaria importanza e ne cura i relativi rapporti;

h) fornisce supporto specialistico su richiesta delle altre direzioni e dei servizi.

1-bis) La direzione si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari nominati con apposita delibera del consiglio. Il comitato, sulla base dell'evoluzione del settore delle comunicazioni, fornisce alla direzione indirizzi e proposte per l'adeguamento del quadro normativo e regolamentare. La partecipazione al comitato avviene a titolo gratuito.

Art. 18.

Servizio giuridico

1. Il servizio giuridico:

a) fornisce consulenza giuridica sull'intero sistema delle comunicazioni agli organi ed alle strutture dell'Autorità ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti;

b) svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;

c) provvede all'elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali;

d) provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale e cura i relativi rapporti;

e) cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorità e svolge i compiti relativi alle attività comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza;

f) fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per le attività relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti.

2. Il servizio giuridico, per quanto concerne l'attività di assistenza e consulenza giuridica prestata agli organi collegiali, risponde direttamente a questi ultimi.

Art. 19.

Servizio ispettivo e registro

1. Al servizio ispettivo e registro sono attribuite le competenze in materia di:

a) pianificazione delle attività ispettive e di vigilanza a supporto delle attività delle direzioni e supporto, su richiesta dell'unità organizzativa competente, all'attività relativa a specifiche segnalazioni e denunce;

b) tenuta del registro degli operatori;

c) rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;

d) attività di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive.

Art. 20.

Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse

1. Al servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse sono attribuite competenze regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie in materia di:

a) propaganda, pubblicità e informazione politica;

b) osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme di attuazione;

c) risoluzione dei conflitti di interesse.

Art. 21.

Servizio amministrazione e personale

1. Al servizio amministrazione e personale sono attribuite competenze in materia di:

a) affari generali;

b) gestione delle risorse;

c) formazione del personale;

d) organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.

2. Il servizio, in particolare:

a) predispone, d'intesa con il segretario generale e sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;

b) provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;

c) cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorità e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonché all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative;

d) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;

e) predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unità organizzative.

3. Il direttore del servizio amministrazione e personale è individuato datore di lavoro dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell'Autorità, su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. *Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.*

2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

Art. 23.

Responsabili delle direzioni e dei servizi

1. I direttori delle direzioni e dei servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

2. I direttori delle direzioni e dei servizi, in particolare:

a) propongono al consiglio, d'intesa con il segretario generale, l'organizzazione degli uffici di secondo (soppresso) livello e la designazione dei responsabili degli stessi;

b) assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;

c) sovrintendono agli affari di competenza della direzione o del servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;

d) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;

e) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;

f) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del segretario generale, al consiglio;

g) rispondono della gestione delle risorse assegnate alla direzione o al servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità;

h) provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 24.

Verifica periodica della struttura della Autorità

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 25.

Controllo interno

1. Su proposta del presidente, il consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa delle direzioni, dei servizi e degli uffici dell'Autorità.

2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al presidente ed al consiglio.

3. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio — in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione — la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del consiglio, dei dirigenti di primo livello.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 26.

Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 27.

Audizioni

1. L'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 28.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 29.

Svolgimento e conclusione del procedimento

1. Il presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i componenti, ai fini della trattazione.

2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

3. È in facoltà del consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al consiglio.

4. Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile dell'unità organizzativa competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Art. 30.

Informazione all'Autorità

1. Il segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte delle direzioni e dei servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal consiglio.

Art. 31.

Definizione delle procedure

1. Su proposta del segretario generale, il consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'AUTORITÀ

Art. 32.

Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/1997

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numeri 10 e 15, precedentemente attribuite alla commissione per i servizi e i prodotti.

2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/1997 e non specificamente assegnate alle commissioni sono esercitate dal consiglio.

TITOLO V

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Art. 33.

Relazioni con altre Autorità

1. L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri.

08A02689

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 31 marzo 2008.

Modificazioni dell'allegato *A* alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, conseguenti all'avvio della determinazione convenzionale per fasce orarie per gli effetti sul servizio di dispacciamento. (Deliberazione ARG/elt 43/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2008.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03. come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 118/03);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 05/04 (di seguito: Testo Integrato II periodo);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08.

Considerato che:

l'Autorità con la deliberazione n. 118/03 ha introdotto le modalità di profilazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati orari (di seguito: load profihing 2004);

la deliberazione n. 168/03, nel definire le condizioni di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento, contiene espliciti riferimenti alla disciplina inerente il load profiling 2004 di cui alla deliberazione n. 118/03;

la deliberazione n. 111/06 ha sostituito la deliberazione n. 168/03, mantenendo inalterati i riferimenti alla disciplina del load profiling 2004;

l'Autorità, con il TILP, ha introdotto, con decorrenza 1° aprile 2008, la profilazione convenzionale per fasce, abrogando, di conseguenza, la disciplina del load profihing 2004 di cui alla deliberazione n. 118/03.

Considerato, inoltre, che:

la deliberazione n. 111/06, per quanto attiene la disciplina del trasporto, fa riferimento al Testo integrato II periodo;

con decorrenza 1° gennaio 2008 il Testo integrato II periodo è stato sostituito dal TIT.

Ritenuto opportuno:

aggiornare la deliberazione n. 111/06 per tenere conto delle disposizioni introdotte dal TILP e dal TIT e della conseguente abrogazione della deliberazione n. 118/03 e del Testo integrato II periodo.

Delibera:

1. di modificare a decorrere dal 1º aprile 2008 l'Allegato *A* alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:

a. all'art. 1 le parole «dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato)» sono sostituite dalle parole «dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIT)»;

b. all'art. 1, l'alinea «impresa distributrice di riferimento è l'impresa distributrice di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 118/03» è sostituito dall'alinea «impresa distributrice di riferimento è l'impresa distributrice di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, del TILP»;

c. all'art. 1, l'alinea «impresa distributrice sottesa è l'impresa distributrice di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 118/03» è sostituito dall'alinea «impresa distributrice sottesa è l'impresa distributrice di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *b)*, del TILP»;

d. all'art. 1, l'alinea «prelievo residuo di area è il prelievo residuo di area di cui all'art. 4 della deliberazione n. 118/03» è sostituito dall'alinea «prelievo residuo di area è il prelievo residuo di area di cui all'art. 6 del TILP»;

e. l'alinea «deliberazione n. 118/03 è l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003 n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni» è soppresso.

f. dopo l'alinea «TIV è la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente integrata e modificata» è inserito l'alinea «TILP è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 31ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato»;

g. all'art. 4, comma 4.2, le parole «di cui all'art. 19 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 2 del TIT»;

h. all'art. 4, comma 4.6, le parole «all'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 118/03» sono sostituite dalle parole «all'art. 3 della deliberazione ARG/elt42/08»;

i. all'art. 4, comma 4.7, le parole «di cui all'art. 19 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 2 del ITT»;

j. all'art. 12, comma 12.7, le parole «il profilo di cui all'art. 4, comma 4.2, lettera *b)*, della deliberazione n. 118/03» sono sostituite dalle parole «il profilo di cui all'art. 6, comma 6.4, lettera *a)*, del TILP»;

k. all'art. 12, comma 12.10, le parole «ai sensi della deliberazione n. 118/03» sono sostituite dalle parole «ai sensi del TILP»;

l. all'art. 12, il comma 12.11 è sostituito dal seguente comma: «12.11 Il TILP definisce i punti di prelievo trattati su base oraria, trattati per fasce e trattati monorari»;

m. all'art. 35, comma 35.6, le parole «ai sensi del comma 7.5 della deliberazione n. 118/03» sono sostituite dalle parole «ai sensi del comma 17.1 del TILP»;

2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) l'Allegato *A* alla deliberazione n. 111/06 come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al punto 1;

3. di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 31 marzo 2008

Il presidente: ORTIS

08A02516

DELIBERAZIONE 31 marzo 2008.

Deroga alla regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro (switching) sui punti di prelievo nella titolarità della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. con decorrenza 1º maggio 2008. (Deliberazione ARG/elt 45/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2008.

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di: seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle

disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 337/07);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT);

la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 04/08);

la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);

la lettera inviata dalla società RFI S.p.a. del Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. RFI-AD\A0011\P\2008\332 del 31 marzo 2008 (di seguito: lettera 31 marzo 2008);

Considerato che:

il comma 74.1 del TIT prevede l'applicazione di regimi tariffari speciali ad alcune società, fra le quali è ricompresa, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, la società Ferrovie dello Stato S.p.a.;

il comma 74.4 del TIT prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo TIT, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra:

a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte *A* della tariffa;

b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;

il comma 74.5 del TIT prevede che il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera *b)* sia fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente;

a seguito della riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, i circa 7.000 punti di prelievo in alta, media e bassa tensione appartenenti al medesimo gruppo sono ad oggi nella titolarità della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a (di seguito: RFI), controllata al 100% dal medesimo gruppo;

le disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia (di seguito: servizio di salvaguardia) di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 337/07, prevedono che gli esercenti la salvaguardia individuati in sede di prima applicazione eroghino il servizio a partire dal 1° maggio 2008 e fino al 31 dicembre 2008;

le disposizioni di cui al precedente alinea hanno determinato la presenza di diversi esercenti il servizio di salvaguardia sul territorio nazionale a partire dal 1° maggio 2008, in sostituzione degli attuali esercenti servizio di salvaguardia nel transitorio;

l'art. 3 della deliberazione ARG/elt 42/08, che disciplina le modalità per la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: switching) e che si applica alle richieste presentate a partire dal 1° aprile 2008 prevede che la richiesta per tale successione debba essere presentata entro la fine del secondo mese antecedente la data di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà cli cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08;

RFI è attualmente servito, con riferimento ai punti di prelievo nella propria titolarità, nell'ambito del servizio di salvaguardia transitoria;

la permanenza di RIFI nel servizio di salvaguardia potrebbe comportare, in presenza di criteri adottati dall'Autorità per la fissazione del corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera *b)*, del TIT che tengano conto delle condizioni di approvvigionamento, un incremento degli oneri a carico del sistema per garantire al Gruppo Ferrovie dello Stato le condizioni di approvvigionamento stabilite dalla legge;

la permanenza di RFI nel servizio di salvaguardia potrebbe comportare, in presenza di più soggetti che erogano il servizio a livello nazionale, un significativo incremento degli oneri amministrativi a carico degli esercenti il servizio di salvaguardia, che potrebbero avere ricadute negative sugli altri utenti del servizio;

solo con lettera 31 marzo 2008 RFI comunica il proprio intendimento di abbandonare l'attuale regime di salvaguardia per potersi approvvigionare nel mercato libero, richiedendo al contempo la possibilità di ottenere una deroga dalle disposizioni della deliberazione ARG/elt 42/08 con particolare riferimento ai termini di preavviso per lo switching dei punti di prelievo nella propria titolarità.

Ritenuto che:

alla luce delle considerazioni sopra esposte, nonché degli obiettivi di promozione della concorrenza propri dell'Autorità, sia necessario e urgente consentire al Gruppo Ferrovie dello Stato di cogliere ogni occasione di avvio di una fornitura sul mercato libero, derogando, limitatamente ai punti di prelievo nella titolarità di RFI alle tempistiche dello switching previste dalla deliberazione ARG/elt42/08, limitatamente alle richieste con data di switching 1° maggio 2008.

Delibera:

1. di modificare il termine per l'invio delle richieste di switching relative ai punti di prelievo nella titolarità di RFI e recanti data di switching 1° maggio 2008 di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt42/08, fissando il medesimo termine al 18 aprile 2008.

2. di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal 1° aprile 2008.

Milano, 31 marzo 2008

Il presidente: ORTIS

08A02515

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 5 febbraio 2008 i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Argenti Giulio, nato a Trieste il 4 luglio 1933, notaio residente nel Comune di Dolo (d.n. di Venezia), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 luglio 2008;

Arrigo Francesco, nato a Messina il 31 agosto 1933, notaio residente nel Comune di Messina (d.n.r. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 31 agosto 2008;

Boggioni Maria Grazia, nata a Pisa il 22 agosto 1933, notaio residente nel Comune di Cascina, d.n. di Pisa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 agosto 2008;

Briganti Mario, nato a Perugia l'8 maggio 1933, notaio residente nel Comune di Bastia Umbra, d.n. di Perugia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 maggio 2008;

Fabi Andrea, nato a Roma il 29 giugno 1933, notaio residente nel Comune di Erba (d.n. di Como e Lecco), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 29 giugno 2008;

Fuccillo Guido, nato a Vico Equense (Napoli) il 19 giugno 1933, notaio residente nel Comune di Formia (d.n. di Latina), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 giugno 2008;

Gallizia Alberto, nato a Giussano (Milano) il 13 agosto 1933, notaio residente nel Comune di Milano (d.n.r. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 agosto 2008;

Gallo Lino, nato a Cittadella (Padova) il 13 luglio 1933, notaio residente nel Comune di Cittadella, d.n. di Padova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 luglio 2008;

Giatti Giancarlo, nato a Occhiobello (Rovigo) il 26 agosto 1933, notaio residente nel Comune di Bressanone (d.n. di Bolzano), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 agosto 2008;

La Monica Pietro, nato a Corato (Bari) il 6 luglio 1933, notaio residente nel Comune di Roma, d.n.r. di Roma, Velletri e Civitavecchia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 luglio 2008;

Leone Giovanni, nato a Roma il 19 giugno 1933, notaio residente nel Comune di Morciano di Romagna (d.n. di Forlì e Rimini), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 giugno 2008;

Miserocchi Giorgio, nato a Forlì il 17 giugno 1933, notaio residente nel Comune di Como (d.n. di Como e Lecco), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 giugno 2008;

Mott Pierluigi, nato a Fiera di Primiero (Trento) il 19 giugno 1933, notaio residente nel Comune di Trento (distretto notarile di Trento e Rovereto) è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 giugno 2008;

Ortali Giancarlo, nato Forlì il 21 luglio 1933, notaio residente nel Comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 luglio 2008;

Pastor Luciano, nato a Trieste il 17 giugno 1933, notaio residente nel Comune di Trieste, s.d.n., è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 giugno 2008;

Perosino Fernanda, nata a Racconigi (Cuneo) il 30 luglio 1933, notaio residente nel Comune di Torino (s.d.n.), è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 luglio 2008;

Pezzuto Giovanni, nato a Bari il 1° agosto 1933, notaio residente nel Comune di Rutigliano (d.n. di Bari), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° agosto 2008;

Pisa Gian Vincenzo, nato a Niscemi (Caltanissetta) il 5 agosto 1933, notaio residente nel Comune di Niscemi (d.n. di Caltagirone), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 agosto 2008;

Ragazzini Luigi, nato a Roma il 22 giugno 1933, notaio residente nel Comune di Pesaro, d.n. di Pesaro e Urbino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 giugno 2008;

Rebuffo Romano, nato a Castelnuovo di Ceva (Cuneo) il 25 agosto 1933, notaio residente nel Comune di Vigone (distretto notarile Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 agosto 2008;

Trombetta Aurelio, nato a San Marco in Lamis (Foggia) il 20 agosto 1933, notaio residente nel Comune di Foggia (d.n. di Foggia e Lucera), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 agosto 2008.

08A02646

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 42796 del 25 febbraio 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 2 maggio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nel lavori di realizzazione delle opere relative all'irrigazione San Leonardo ovest, II lotto distretto di Bagheria.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42848 del 25 febbraio 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 2 maggio 2006 al 1º agosto 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalla imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 42797 del 25 febbraio 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi, a decorrere dal 15 giugno 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Bologna.

Imprese impegnate nel lavori di realizzazione delle opere previste nella tratta urbana compresa tra le progressive km 11+079 ed il km 17+854, in corrispondenza di via Amendola in comune di Anzola dell'Emilia, della tratta urbana di Bologna della linea Milano-Napoli del progetto alta velocità.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42849 del 25 febbraio 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 15 giugno 2007 al 14 dicembre 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalla imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

08A02425-08A02426

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42794 del 25 febbraio 2008 è annullato il decreto ministeriale n. 42055 dell'8 novembre 2007 limitatamente al periodo dal 18 dicembre 2007 al 17 giugno 2008 della Touring servizi S.r.l., con sede in Milano e unità di Milano.

08A02427

Provvedimento di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42851 del 25 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 67/1987 per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007 della Nuov@ periodici Italia S.r.l., con sede in Milano e unità di Milano.

08A02428

Approvazione della delibera n. 17/2008 adottata in data 5 febbraio 2008 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0005314/GEO-L-70 del 1º aprile 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17/2008 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 5 febbraio 2008, con la quale sono stati aggiornati, per l'anno 2008, i coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 18, 24 e 25 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, nella misura indicata dall'ISTAT e relativa alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

08A02575

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di un «Terminale marittimo per lo scarico da navi di combustibili liquidi necessari al funzionamento della centrale termoelettrica sita nel comune di San Filippo del Mela», presentato dalla Società Edipower S.p.a., in Sesto San Giovanni.

Con il decreto n. 0000090 del 20 febbraio 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di un «Terminale marittimo per lo scarico da navi di combustibili liquidi necessari al funzionamento della centrale termoelettrica sita nel comune di San Filippo del Mela», ubicato nel paraggio di Milazzo, a circa tre km ad Est dal Porto commerciale di Milazzo in posizione antistante la centrale - presentato dalla Società Edipower S.p.a., con sede in viale Italia n. 592 - Sesto San Giovanni (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A02378

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Cancellazione dal registro delle imprese di trentotto società cooperative, con sede nelle regioni: Lazio, Veneto, Toscana, Umbria, Abruzzo, Sardegna, Lombardia

ELENCO COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

1	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MIADA 1973	ROMA	LAZIO	02682360587	09/03/1973
2	DIANOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	80062070588	07/10/1950
3	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DONATI	ROMA	LAZIO	80409710581	25/11/1953
4	LITOCCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05692380586	23/09/1982
5	SECURITY S QUALITY SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05551600587	21/05/1982
6	COOPERATIVA VALVERDE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	80136590587	19/02/1954
7	AZZURRA SECONDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	06466540587	02/03/1984
8	AZZURRA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	06466560585	02/03/1984
9	C.A.T.L.CONS.ARTIGIANI TAPPEZZIERI LIDO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	06493950585	16/02/1984
10	STAFF BUILDING SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03848461004	05/04/1990
11	CASSA DI MUTUALITA' ESERCENTI ASSOCIATI	ROMA	LAZIO	03952321002	17/10/1990
12	UN MONDO PULITO SOC.COOP.GIOV. REG.DI SERVIZI ECOL.PULI. MANUTENZ.	ROMA	LAZIO	04258931007	13/02/1992
13	NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	80401380581	11/05/1951
14	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA	FIUMICINO(RM)	LAZIO	04702661002	14/04/1994
15	TRANSCONTAINERS EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA (RM)	LAZIO	07805950586	17/01/1987
16	EUROPA CINE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA CINEMATOGRAFICA	ROMA	LAZIO	08623660589	25/10/1988
17	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA L'IRIDE	ROMA	LAZIO	04130291000	09/03/1991
18	SOCIETA' COOPERATIVA TRASPORTO MERCI TRAME	ROMA	LAZIO	07211890582	23/10/1985
19	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA PAPAYA	ROMA	LAZIO	04135671008	25/03/1991
20	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAGITTARIO	ROMA	LAZIO	04109961005	21/02/1991
21	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BONAPARTE	ROMA	LAZIO	04191441007	13/11/1991
22	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE ACQUEDOLCI	ROMA	LAZIO	80178430585	23/07/1956
23	AGRI-ROMA CONS.PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	ROMA	LAZIO	07359550584	31/01/1986
24	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA RIMESSOLA	ROMA	LAZIO	80048130589	15/05/1962
25	GOLDEN CENTER SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	07294790584	21/12/1985
26	PUBLIARCA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05144970588	23/09/1981
27	SOCIETA' COOPERATIVA CA.SA.ELETTRODOMESTICI	ROMA	LAZIO	05138480586	14/10/1981
28	CONS.DEL MARCHIO DI PASTICCERIA ARTIGIANA IN SIGLA COMPA	PADOVA	VENETO	02091740288	19/06/1986
29	IL GERMANO REALE SOCIETA' COOPERATIVA	PONTE S.NICOLO'(PD)	VENETO	01274540283	24/05/1985
30	C.E.M. COOPERATIVA EDILIZIA MONTAGNANESE - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTAGNANA (PD)	VENETO	02425050289	22/12/1990
31	LEONARDO UNO SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	TOSCANA	04575500485	26/05/1994
32	SO.TE.CO. SOCIETA' TECNICO CONSULENZE	PISA	TOSCANA	00361930506	20/01/1977
33	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA VAL DI CHIANA	MONTEPULCIANO(SI)	TOSCANA	00119650521	30/05/1969
34	COOPERATIVA MIR P.S.C.	SCANDICCI (FI)	TOSCANA	04475810489	27/04/1993
35	S.I.T.I.O.	TERNI (TR)	UMBRIA	00052700556	21/01/1966
36	COOPERATIVA EDILIZIA MILLE LUCI	PESCARA	ABRUZZO	80021360682	04/05/1963
37	COOPERATIVA EDILIZIA ANEMONE	SASSARI	SARDEGNA	//	22/04/1971
38	EDITORIALE 35 SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	09158390154	01/02/1988

08A02557

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuvelle»

Con la determinazione n. aRM-51/2008-22 del 1º aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NUVELLE;

confezione: 032780013;

descrizione: «sequenziale 0,075 + 2,0 mg compresse rivestite» 28 compresse.

08A02597

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM-52/2008-22 del 1º aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a.

L'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: ASPERCREME;
confezione: 009192028;
descrizione: gel 30 g;

farmaco: ASPERCREME;
confezione: 009192016;
descrizione: crema g 30;
farmaco: BEROCCA;
confezione: 024040103;
descrizione: «granulato» 30 bustine;
farmaco: BEROCCA;
confezione: 024040040;
descrizione: «dosaggio alto compresse rivestite con film» 30 compresse;

farmaco: BEROCCA;
confezione: 024040026;
descrizione: «dosaggio basso compresse rivestite con film» 30 compresse;

farmaco: CALCIVITA;
confezione: 026633014;
descrizione: 10 compresse effervescenti;

farmaco: CITROEPATINA;
confezione: 015806021;
descrizione: granulare orale 150 g;

farmaco: FLUPRIM TOSSE;
confezione: 010357046;
descrizione: 20 compresse orosolubili;
farmaco: FLUPRIM TOSSE;
confezione: 010357022;
descrizione: «300 mg/100 ml sciroppo» flacone 100 ml;

farmaco: FLUPRIM TOSSE;
confezione: 010357010;
descrizione: «15 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;
farmaco: LITRISON;
confezione: 007657024;
descrizione: 60 compresse rivestite;
farmaco: ROMILAR EXPECTORANS;
confezione: 015953021;
descrizione: sciroppo 100 ml;

farmaco: ACICLOVIR BAYER;
confezione: 029350042;
descrizione: tubo 3 g crema uso cutaneo 5%»;

farmaco: ALK-ACID;
confezione: 024474076;
descrizione: 20 bustine monodose 10 ml;

farmaco: ALK-ACID;
confezione: 024474052;
descrizione: 50 compresse;
farmaco: ALK-ACID;
confezione: 024474049;
descrizione: 20 compresse;

farmaco: CEMIRIT;
confezione: 022360061;
descrizione: «bambini supposte» 10 supposte da 300 mg;

farmaco: CEMIRIT;
confezione: 022360059;
descrizione: «adulti supposte» 10 supposte da 1,2 g;

farmaco: CEMIRIT;
confezione: 022360034;
descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse;

farmaco: CEMIRIT;
confezione: 022360010;
descrizione: «800 mg compresse» 30 compresse;

farmaco: IDROCORTISONE ACETATO BAYER;
confezione: 026163028;
descrizione: unguento 0,5% 20 g;
farmaco: IDROCORTISONE ACETATO BAYER;
confezione: 026163016;
descrizione: crema 0,5% 20 g;

farmaco: LAXIVAL;
confezione: 029076027;
descrizione: flacone gocce 10 ml 7,5%;

farmaco: LAXIVAL;
confezione: 029076015;
descrizione: 20 perle 3 mg;

farmaco: PROMETAZINA BAYER;
confezione: 015902024;
descrizione: crema 20 g;

farmaco: ASPIRINA;
confezione: 004763355;
descrizione: rg 20 compresse 500 mg;

farmaco: ASPIRINA;
confezione: 004763342;

descrizione: RG 10 compresse 500 mg;

farmaco: ASPIRINA;
confezione: 004763328;
descrizione: «05 forte» 20 compresse 0,5 g;

farmaco: ASPIRINA;
confezione: 004763316;
descrizione: «05 forte» 10 compresse 0,5 g;

farmaco: ASPIRINA;
confezione: 004763304;
descrizione: «05 forte» 4 compresse 0,5 g;

farmaco: ASPRO;
confezione: 001363136;
descrizione: «320 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

farmaco: ASPRO;
confezione: 001363047;
descrizione: «320 mg compresse» 50 compresse;

farmaco: ASPRO;
confezione: 001363035;
descrizione: «320 mg compresse» 30 compresse;

farmaco: ASPRO;
confezione: 001363011;
descrizione: «320 mg compresse»10 compresse;

farmaco: BIFAZOL;
confezione: 026045094;
descrizione: «1% schiuma cutanea» 6 buste 10 g;

farmaco: BIFAZOL;
confezione: 026045082;
descrizione: «1% gel» 1 tubo 30 g;

farmaco: BIFAZOL;
confezione: 026045043;
descrizione: «1% soluzione cutanea» 1 flacone 30 ml.

08A02596

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

In data 10 aprile 2008, alle ore 10,00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto sanità:

Per l'A.Ra.N. nella persona del presidente:

avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali	Confederazioni Sindacali
CGIL FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
FIALS (firmato)	CONFSAL (firmato)
FSI (firmato)	USAE (firmato)
NURSING UP (firmato)	

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.

PARTE PRIMA

NORMATIVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 10 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato l'11 giugno 2007.

2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino — ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione — si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.

3. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati come «decreto legislativo n. 165 del 2001».

4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 11 giugno 2007 è riportato nel testo del presente contratto come «aziende ed enti».

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.

7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.

8. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL 19 aprile 2004 che è, pertanto, disapplicato.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 3.

Criteri per la progressione economica orizzontale

1. Ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell'art. 35 del CCNL 7 aprile 1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 4.

Coordinamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-regioni del 1º agosto 2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.

2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della legge n. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.

Capo II

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 5.

Orario di lavoro

1. L'art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999 è integrato, dall'entrata in vigore del presente CCNL, dai seguenti commi:

6. «La durata media dell'orario di lavoro, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2003 è riferita, per il primo anno di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime, ad un periodo di sei mesi, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili.

7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell'ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata.

8. Nel corso delle trattative le parti si impegnano a rispettare i principi di responsabilità, correttezza e buona fede e ad esperire ogni utile tentativo per pervenire all'accordo. Le procedure si intendono concluse con l'invio del testo all'ARAN e alle regioni, entro cinque giorni dalla sua definizione. Le regioni garantiscono il rispetto di tali adempimenti. L'ARAN metterà a disposizione delle parti i testi pervenuti anche ai fini della verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, da effettuarsi prima dell'avvio del rinnovo contrattuale di cui al comma 7.

9. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.

10. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in attuazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti.».

Capo III

NORME DISCIPLINARI

Art. 6.

Modifiche ed integrazioni al sistema disciplinare

1. All'art. 13, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2004 (Codice disciplinare) la lettera *m)* viene soppressa e la lettera *h)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*h)* alterchi negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;»

2. All'art. 13, comma 6 del CCNL del 19 aprile 2004 (Codice disciplinare) si aggiungono le seguenti lettere:

«*g)* fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;

i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all'Azienda o Enti, agli utenti o terzi.».

3. All'art. 13, comma 8 del CCNL 19 aprile 2004 è aggiunta la seguente lettera:

f) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

4. All'art. 14 *(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)* del CCNL del 19 aprile 2004, i commi 1, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 13, comma 8, lettera *f)* del CCNL 19 aprile 2004 (licenziamento senza preavviso). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo delle denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso»si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'Azienda dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l'assoluzione sia motivata «perché il fatto non costituisce illecito penale» non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. pronunciata con la formula «perché il fatto non sussiste», ovvero «perché l'imputato non lo ha commesso» si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato «perché il fatto non costituisce reato» non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni».

5. All'art. 15 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 19 aprile 2004 i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula «il fatto non sussiste», «non costituisce illecito penale» o «l'imputato non lo ha commesso», quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 e 8 dell'art. 13 (codice disciplinare) del CCNL del 19 aprile 2004, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Azienda stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.».

6. Le modifiche apportate al codice disciplinare, di cui al presente articolo, devono essere obbligatoriamente affisse in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applicano dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.

PARTE II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 7.

Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale

1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definiti dall'art. 2 del CCNL del 5 giugno 2006, II biennio economico, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, allegata al presente contratto, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B, ove è anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale delle categorie.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.

4. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nelle Tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 2.

Capo II

FONDI

Art. 8.

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, è confermato a decorrere dal 1º gennaio 2006. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2005. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 29.

Art. 9.

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1º gennaio 2006, come integrato dalle risorse di cui all'art. 6 del CCNL del 5 giugno 2006. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2005 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

2. Dal 1º gennaio 2006 il fondo stesso continua ad essere alimentato dalle medesime voci indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

3. Sono altresì confermati i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

Art. 10.

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal

1° gennaio 2006 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* del medesimo articolo, come integrato dall'art. 6 del CCNL 5 giugno 2006. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e dal 1° febbraio 2007 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.

Art. 11.

Risorse per la contrattazione integrativa

1. Per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2005, una somma pari a 13,5 euro annui lordi per l'anno 2007, rideterminate in 28,73 euro annui lordi per l'anno 2008 è destinata alla contrattazione integrativa, garantendo prevalentemente il fondo della produttività.

2. Dal 1° gennaio 2006, sono confermate le risorse per la contrattazione integrativa di cui all'art. 6 del CCNL 5 giugno 2006, II biennio economico.

PARTE III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 8 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità di cui all'art. 15 del CCNL 19 aprile 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica biennio 2006-2007.

3. Resta confermato quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 8 del CCNL del 5 giugno 2006, II biennio economico 2004-2005.

Art. 13.

Norme finali e di rinvio

1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche:

2. - relazioni sindacali, nell'ottica di valorizzare la contrattazione di secondo livello;

- strumenti di gestione per un'attuazione più funzionale dell'istituto della mobilità;

- revisione del sistema classificatorio:

- ridefinizione del sistema degli incarichi di coordinamento e specialistici, anche in applicazione della legge n. 43/2006;

- disciplina delle prestazioni aggiuntive alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007;

- sistema di valorizzazione delle responsabilità e autonomie professionali;

- attuazione dei contenuti dell'Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, sottoscritto in data 6 aprile 2007, per la parte demandata alla contrattazione collettiva ed in relazione agli istituti da trattare;

- verifica del sistema dei trattamenti accessori e dei relativi fondi.

2. Per quanto non previsto dal presente CCNL restano in vigore le norme dei vigenti CCNL, ove non disapplicate o sostituite dal CCNL medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del CCNL 1° settembre 1995 la contrattazione integrativa prosegue nell'impegno di correlare i compensi incentivanti la produttività collettiva al raggiungimento degli obiettivi delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi.

Dichiarazione congiunta N. 1

Le parti prendono atto che gli importi delle fasce retributive, citati al comma 4 dell'art. 7 del presente CCNL, sono quelli indicati nella Tabella E, aggiunta al CCNL 5 giugno 2006, II biennio economico dalla nota Aran prot. 9665 del 15 novembre 2006.

Dichiarazione congiunta N. 2

Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL 7 aprile 1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, II biennio economico 2008-2009.

Dichiarazione congiunta N. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento fra i rispettivi interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione delle parti ed avuto riguardo alla esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali già realizzate nel settore pubblico, conseguentemente le parti concordano che nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle aree della dirigenza del comparto della Sanità fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità proprie di tali aree, esse si incontreranno per discuterle ed armonizzarle con quelle del presente CCNL, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul personale del comparto dell'attività libero-professionale *intra-moenia* della dirigenza sanitaria.

Dichiarazione congiunta N. 4

Le parti concordano sull'opportunità che vengano affrontate, quanto prima, le problematiche relative alla sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro al fine di garantire, per gli aspetti contrattuali, la piena attuazione dei principi contenuti nella legge 626 del 1994.

Dichiarazione congiunta N. 5

Le parti concordano che nell'ambito del limite delle quarantotto ore di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003 debbano essere ricomprese le prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti a qualsiasi titolo.

Dichiarazione congiunta N. 6

Le parti si danno reciproco atto della necessità di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL del 19 aprile 2004, relativa ai passaggi dalla categoria B, livello economico BS alla categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell'ambito della sequenza contrattuale integrativa di cui all'art. 13 del presente CCNL.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Rideterminato dal 1.2.2007 (1)
DS6	10,89	132,64
DS5	10,46	127,39
DS4	10,15	123,55
DS3	9,85	119,88
DS2	9,48	115,44
DS1	9,13	111,14
DS	8,78	106,94
D6	9,88	120,29
D5	9,53	116,09
D4	9,26	112,71
D3	8,98	109,39
D2	8,71	106,10
D1	8,44	102,80
D	8,14	99,16
C5	9,09	110,73
C4	8,68	105,62
C3	8,28	100,76
C2	8,00	97,45
C1	7,73	94,16
C	7,72	91,32
BS5	7,84	95,48
BS4	7,59	92,40
BS3	7,35	89,44
BS2	7,20	87,65
BS1	6,99	85,13
BS	6,78	82,55
B5	7,35	89,47
B4	7,20	87,64
B3	7,05	85,85
B2	6,93	84,35
B1	6,73	81,97
B	6,54	79,67
A5	6,71	81,68
A4	6,60	80,30
A3	6,48	78,94
A2	6,39	77,76
A1	6,22	75,77
A	6,06	73,73

(1) Il valore a decorrere dal 1.2.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori annui in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Dal 1.2.2007
DS6	26.979,78	28.440,78
DS5	25.911,58	27.314,74
DS4	25.133,01	26.493,81
DS3	24.385,30	25.705,66
DS2	23.483,99	24.755,51
DS1	22.607,60	23.831,72
DS	21.754,26	22.932,18
D6	24.469,30	25.794,22
D5	23.614,67	24.893,39
D4	22.926,60	24.168,00
D3	22.252,87	23.457,79
D2	21.584,56	22.753,24
D1	20.910,95	22.043,27
D	20.172,20	21.264,44
C5	22.525,78	23.745,46
C4	21.487,41	22.650,69
C3	20.496,80	21.606,56
C2	19.823,07	20.896,47
C1	19.154,76	20.191,92
C	18.581,06	19.584,26
BS5	19.422,64	20.474,32
BS4	18.799,05	19.816,77
BS3	18.195,50	19.180,58
BS2	17.830,70	18.796,10
BS1	17.318,82	18.256,50
BS	16.794,12	17.703,36
B5	18.200,11	19.185,55
B4	17.829,07	18.794,35
B3	17.465,55	18.411,15
B2	17.159,84	18.088,88
B1	16.674,42	17.577,30
B	16.208,15	17.085,71
A5	16.617,44	17.517,08
A4	16.337,13	17.221,53
A3	16.061,42	16.930,94
A2	15.820,11	16.676,55
A1	15.414,83	16.249,43
A	14.999,05	15.811,09

Tabella C

Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1 gennaio 2006

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Ds	**Ds1**	**Ds2**	**Ds3**	**Ds4**	**Ds5**	**Ds6**
21.754,26	22.607,60	23.483,99	24.385,30	25.133,01	25.911,58	26.979,78
D	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
20.172,20	20.910,95	21.584,56	22.252,87	22.926,60	23.614,67	24.469,30
C	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
18.581,06	19.154,76	19.823,07	20.496,80	21.487,41	22.525,78	
Bs	**Bs1**	**Bs2**	**Bs3**	**Bs4**	**Bs5**	
16.794,12	17.318,82	17.830,70	18.195,50	18.799,05	19.422,64	
B	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	
16.208,15	16.674,42	17.159,84	17.465,55	17.829,07	18.200,11	
A	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	
14.999,05	15.414,83	15.820,11	16.061,42	16.337,13	16.617,44	

Differenza annua tra le fasce dal 1 gennaio 2006

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Ds	**Ds1**	**Ds2**	**Ds3**	**Ds4**	**Ds5**	**Ds6**
—	853,34	876,39	901,31	747,71	778,57	1.068,20
D	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
—	738,75	673,61	668,31	673,73	688,07	854,63
C	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
—	573,70	668,31	673,73	990,61	1.038,37	
Bs	**Bs1**	**Bs2**	**Bs3**	**Bs4**	**Bs5**	
—	524,70	511,88	364,80	603,55	623,59	
B	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	
—	466,27	485,42	305,71	363,52	371,04	
A	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	
—	415,78	405,28	241,31	275,71	280,31	

Tabella D

Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1 febbraio 2007

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Ds	**Ds1**	**Ds2**	**Ds3**	**Ds4**	**Ds5**	**Ds6**
22.932,18	23.831,72	24.755,51	25.705,66	26.493,81	27.314,74	28.440,78
D	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
21.264,44	22.043,27	22.753,24	23.457,79	24.168,00	24.893,39	25.794,22
C	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
19.584,26	20.191,92	20.896,47	21.606,56	22.650,69	23.745,46	
Bs	**Bs1**	**Bs2**	**Bs3**	**Bs4**	**Bs5**	
17.703,36	18.256,50	18.796,10	19.180,58	19.816,77	20.474,32	
B	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	
17.085,71	17.577,30	18.088,88	18.411,15	18.794,35	19.185,55	
A	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	
15.811,09	16.249,43	16.676,55	16.930,94	17.221,53	17.517,08	

Differenza annua tra le fasce dal 1 febbraio 2007

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Ds	**Ds1**	**Ds2**	**Ds3**	**Ds4**	**Ds5**	**Ds6**
—	899,54	923,79	950,15	788,15	820,93	1.126,04
D	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
—	778,83	709,97	704,55	710,21	725,39	900,83
C	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
—	607,66	704,55	710,09	1.044,13	1.094,77	
Bs	**Bs1**	**Bs2**	**Bs3**	**Bs4**	**Bs5**	
—	553,14	539,60	384,48	636,19	657,55	
B	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	
—	491,59	511,58	322,27	383,20	391,20	
A	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	
—	438,34	427,12	254,39	290,59	295,55	

08A02559

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 129 del 31 marzo 2008.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
1817 AL	MARA BUZIO E C. S.R.L.	VALENZA
2584 AL	FERRARIS ALESSANDRO	VALENZA
3148 AL	R.P. S.R.L.	VALENZA
3178 AL	FRASCAROLO SERGIO	VIGNALE M.TO
3540 AL	VI DI ROSSI IVO	VALENZA
3848 AL	POZZOLI GIOIELLI DI POZZOLI MARIO	VALENZA
3867 AL	FERRARIS RENATO E C. S.N.C.	VALENZA
3893 AL	EDO GIOIELLI - FABBRICA PREZIOSI DI RANZATO EDOARDO	VALENZA
3909 AL	PITTI MICHELE E BELLINI ANDREA S.N.C.	VALENZA

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 129 del 31 marzo 2008.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Smarriti
1874 AL	MAIORANA CARMELO E C. S.N.C.	VALENZA	1
2019 AL	JEWEL'S HOUSE OF VALENZA DI DIMITRI FRANCESCO E C. S.N.C.	VALENZA	10
2260 AL	FASOLO GIAN CARLO	VALENZA	1
3075 AL	RACCOZZI FABIO	VALENZA	2
3638 AL	CIGALLINO GIAN FRANCESCO	VALENZA	1
3813 AL	ANDREA GATTI	VALENZA	4

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

08A02608

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con deliberazione n. 32 del 17 marzo 2008, ha nominato il dott. Giovanni Carmelo Pirisi, attuale vice segretario generale e vincitore della selezione per la nomina del segretario generale dell'ente, quale conservatore del registro delle imprese di Nuoro, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in sostituzione del dott. Giuliano Mannu e con decorrenza 8 aprile 2008.

08A02514

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-095) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 4 2 2 *

€ 1,00